LEGGE REGIONALE

Utilizzazione degli avanzi di Amministrazione dell'anno 1977 per la soddisfazione delle domande presentate dagli artigiani pugliesi ai sensi della legge n. 7 del 25.1.1974

Legge regionale: "Utilizzazione degli avanzi di Amministrazione dell'anno 1977 per la soddisfazione delle domande presentate dagli artigiani pugliesi ai sensi della legge n. 7 del 25.1.1974".

Il Consiglio regionale ha approvato

la seguente legge :

Art. 1

Le domande presentate ai sensi della legge 25.1.1974, n.7 "Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese artigia ne della Regione Puglia" e giacenti presso le C.P.A. e la Regio ne a seguito dell'abrogazione intervenuta con l'art. 20 della legge 13.6.1978, n. 22 sono ammesse a contributo sui fondi stanziati sul capitolo di spesa con la presente legge appositamente istituito.

Le pratiche saranno esaminate, impegnate e liquidate rispettando l'ordine cronologico di presentazione alle Commissioni provinciali artigiane. Gli artigiani dovranno presentare la
documentazione che sarà eventualmente richiesta dal competente
Assessorato perentoriamente entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che dovrà essere inviata con lettera raccomandata con R.R., pena la decadenza dei benefici per la parte
non documentata.

Gli accertamenti tecnici saranno eseguiti ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. n. 22 del 13.6.1978.

Le somme disponibili saranno ripartite tra le Province in maniera proporzionale all'ammontare delle richieste.

Art. 2

All'onere derivante dalla presente legge ammontante per lo esercizio 1979 a L. 20.000.000.000= si provvede mediante imputazione al Cap. 334/Bis istituito con la denominazione "Rifinanzia mento legge 25.1.74, n. 7 per domande presentate fino al 30.6.78" e con la seguente variazione al bilancio di previsione 1979:

PARTE I ENTRATA

Variazione in aumento

Stanziamento di competenza

Stanziam. di cassa

Avanzo di Amministrazione al 31.12.1977

L. 20.000.000.000=

PARTE II SPESA

Variazione in aumento

Cap. 334/bis (C.n.i.)
Rifinanziamento legge
25.1.74, n. 7 per domande presentate fino
al 30.6.78

L. 20.000.000.000=

L. 20.000.000.000=

Variazione in diminuzione

Cap. 436 Fondo di ri serva per sopperire a deficienze di cassa (art.43 legge Contabi lità regionale).

L. 20.000.000.000=

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to(Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Galatone-Capozza)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 24 ottobre 1979 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Capozza-Galatone)